

servizi e come tale da porre a base delle valutazioni comunali in fase attuativa del PUG.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. ED I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RECEPIRE, in ordine al PUG del Comune di Adelfia le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svolta ai sensi dell'art.11 - comma 9° e segg.- della LR n.20/2001, riportate nei verbali del 03.05.2012, del 15.05.2012, del 24.05.2012, del 25.05.2012, del 28.05.2012, del 01.06.2012, nelle premesse trascritte ed in toto condivise, che per economia espositiva debbono intendersi qui integralmente riportate;

DI ATTESTARE definitivamente, di conseguenza, ai sensi dell'art. 11 - comma 11°- della LR n.20/2001, in forza delle predette determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, la compatibilità del PUG del Comune di Adelfia rispetto alla L.R. 20/2001;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Adelfia (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2012, n. 2877

L.R. n. 24/2012. Modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue.

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali” che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la legge regionale “Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24” approvata in Consiglio Regionale il 4 dicembre 2012;

VISTO il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTO quanto disposto dall'art. 24 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalla DGR 2147 del 23/10/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, secondo cui i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto potranno essere erogati esclusivamente a livello di ARO;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare il modello di funzionamento dell'ARO secondo lo schema allegato alla presente Deliberazione (Allegato 1), per consentire una omogenea attuazione su tutto il territorio regionale delle procedure necessarie per l'erogazione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 14 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATA la necessità di stabilire un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale i Comuni facenti parte degli ARO si costituiscono in una delle forme indicate dall'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni;

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro;
- di stabilire che i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge;
- di stabilire che i Comuni facenti parte dell'ARO adeguino il modello organizzativo a quello definito nello schema allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), che si intende così approvato;
- di trasmettere la presente ai Commissari liquidatori ex art. 24 c.3 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni a cura del Servizio proponente;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO 1**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ARO E SCHEMA DI CONVENZIONE EX art. 30 D. L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.**

Secondo il disposto dell'art. 10 comma 2 della l.r 24/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, le funzioni relative all'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono erogate dai Comuni facenti parte degli ARO.

I Comuni rientranti nel medesimo ARO, nel rispetto delle perimetrazioni definite con DGR 2147/2012, possono associarsi mediante Unione o convenzione di cui all'art. 30 del TUEL, in ottemperanza all'art. 10 comma 2 della 24/2012 e ss.mm.ii.. Tuttavia, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9 comma 6 del L. 135/2012, nel quale si pone il divieto agli Enti Locali di costituire nuovi enti, la convenzione rimarrebbe verosimilmente opzione più probabile.

Di seguito, nel presente Allegato 1, si riporta uno schema tipo di convenzione in cui si definiscono le funzioni associate e si descrive il modello di funzionamento dell'Assemblea di ARO.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL BACINO A.R.O./ _____
per la costituzione di una associazione ex art 30 del D.Lgs. n. 267/2000
tra i Comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. ____
della Provincia di _____
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladodici il giorno ____ del mese di _____, in _____,
nella sede del Comune di _____ innanzi a me dott. _____,
Segretario Generale come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per
conto dell'Ente che ai fini del presente atto assume il ruolo di Comune
Capofila della presente convenzione per la gestione associata ex art. 30 del
D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti i signori:
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
_____, codice fiscale _____ ;
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
_____, codice fiscale _____ ;
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
_____, codice fiscale _____ ;
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
_____, codice fiscale _____ ;
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
_____, codice fiscale _____ ;
comparenti, della cui identità personale e poteri io Segretario Generale
rogante sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel

Presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti, e che convengono quanto appresso.
Premesso
- che la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- che, in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- che l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);
- che con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O./__ costituito dai Comuni di _____, _____, _____, _____;
- che l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito

L.R. 24/2012) , specifica che le funzioni relative all'erogazione dei
servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti
locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di
funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale del..... n..... è
stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O.
cui la presente convenzione si conforma;
- i Comuni qui costituiti, adempiendo ai principi di semplificazione
amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati della Legge
Regionale n. 24/2012, intendono attivare per i servizi di spazzamento,
raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio
specificati di seguito con la presente convenzione, una gestione ed
erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti
e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli
e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di
competenze necessarie per la gestione operativa del servizio.
- convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
(PREMESSA)
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
Art. 2
(OGGETTO)
Con la presente convenzione i Comuni di _____
_____ del bacino

A.R.O./___ della Provincia di _____, così come sopra rappresentati,
giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23
ottobre 2012, n. 2147, costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL,
l'Associazione per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei
compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e
assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito .
Art. 3
(FINALITÀ)
La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata
"A.R.O./___ - Provincia di _____", in attuazione della vigente normativa
nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha
come finalità quella di regolare:
1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio
specificati di seguito;
2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti
aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione
associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e
servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il
conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza
dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio
e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.
Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala
e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre

che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità)
Art. 4
(ASSEMBLEA DELL’A.R.O./__)
E’ istituita l’Assemblea degli enti aderenti all’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) __ della Provincia di _____ con sede, in prima istanza, presso il Comune di _____.
L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in carica.
Art. 5
(COMPITI DELL’ASSEMBLEA)
All’Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:
a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall’art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
b) nelle more della operatività dell’Organo di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale e dell’Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e

trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati relativamente all'intero
territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi
adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
c) approvazione del progetto unico del servizio di spazzamento, raccolta
e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento unico del servizio
di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati
mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni
e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per
la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni
economiche se previste;
e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi
rivenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale
tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni
con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L.
n. 27/2012;
f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per
il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al
successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli
Enti Locali convenzionati;
g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con
la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle
esigenze ed alle disponibilità finanziarie;
h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il 30

aprire di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del
Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti
urbani e assimilati.
i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla
gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del
servizio;
j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse
conferite;
k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento
dell'Ufficio Unico e le relative modalità di assegnazione e
trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione
Art. 6
(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)
La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del
Comune con il maggior numero di abitanti. Nella prima seduta, l'Assemblea
elegge il Presidente all'unanimità.
In caso di mancanza di indicazione unitaria da parte dell'Assemblea, la
Presidenza spetta al Sindaco del Comune avente il maggior numero di
abitanti.
Il Comune del Sindaco eletto Presidente diviene capofila e sede
dell'Assemblea di A.R.O.
L'Assemblea può eleggere un Vicepresidente.
Il Segretario dell'Assemblea è il segretario del Comune capofila.
Fino all'elezione del Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono
assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da

un suo delegato.
Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore.
La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.
L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.
L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.
Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.
I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.
Le deliberazioni, di norma, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza qualificata.

Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.
Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico-normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.
Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.
Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.
Le spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti sono a carico dei rispettivi Enti Locali convenzionati.
Art. 7
(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)
Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
Spetta al Presidente :
<ul style="list-style-type: none">• rappresentare l'assemblea;• convocare e presiedere l'assemblea;• nominare il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O;• individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 272 e segg. Del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per l'eventuale procedura ad evidenza pubblica di

affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.

Art. 8

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O./__" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita.

Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative alla regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

Art. 9

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante

per gli interventi previsti dal all'interno del bacino A.R.O./__ relativamente
all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani e servizi annessi.
I costi del servizio convenzionato, comprese le spese per l'attività di
assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le
modalità specificate dal presente articolo.
Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del
personale dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed
eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.
A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:
a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e
derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo
svolgimento dei medesimi compiti e attività;
b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto
dei criteri di riparto di cui al comma successivo.
La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del
presente articolo sono sostenuti dagli enti associati e ripartiti
proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, come segue:
- %
- %
- %
percentuali attribuite sulla base delle decisioni dell'Assemblea di A.R.O. e
secondo quanto stabilito al successivo art. 12 ed è quantificato in tempo utile
per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti.
La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato

<p>è affidata alla Comunità la quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.</p>
<p>I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dall'Assemblea e la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra gli enti convenzionati nella misura</p>
<p>Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.</p>
<p>Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.</p>
<p>Ciascun comune convenzionato procede al versamento in favore dell'Assemblea dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:</p>
<p>- il 50 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno;</p>
<p>- il saldo entro il dell'anno successivo.</p>
<p>Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.</p>
<p>L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica</p>

e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila od eventualmente con personale distaccato impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento,

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero
territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del
relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto
dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale,
definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente
convenzione;
d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto unico di A.R.O.
di cui al precedente punto c);
e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la
relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento
prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le
procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni
costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel
rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale
20/08/2012, n.24;
g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al
punto e) coordinando la stipula del relativo contratto tra il gestore e
ciascun comune ricadente nell'A.R.O.;
h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi
rinvenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità
approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di

stipula dei relativi contratti;
i) trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni al fine di consentire agli stessi di poter assumere gli atti di competenza;
j) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
k) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O./__;
Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.
Art. 11
(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)
I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.
Gli enti locali convenzionati aderenti all'A.R.O./__ espletano singolarmente i seguenti adempimenti :
a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;
b) curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivante dalle raccolte differenziate con espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24.

<p>Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.</p>
<p>Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.</p>
<p>Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.</p>
<p>I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale individuato dall'Assemblea nella sua prima riunione. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dall'Assemblea nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.</p>
<p>Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.</p>
<p>Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso dipende gerarchicamente dal Dirigente dell'Ufficio Comune e svolge la propria attività nel rispetto degli</p>

obiettivi assegnati dall'assemblea.
I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente dell'Ufficio Comune.
L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.
Art. 12
(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)
Gli Enti locali convenzionati si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di cui all'art.9, ed a versarla con le modalità indicate dal Dirigente dell'Ufficio Comune.
Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di attuazione delle attività dell'A.R.O., compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra i Comuni aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.
Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività dell'A.R.O., anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i Comuni associati.
Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'A.R.O. per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune

inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.
A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art.30 TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune Capofila Delegato, mediante il versamento di un contributo forfettario, quantificato con provvedimento del Dirigente preposto all'Ufficio Comune.
Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.
Art. 13
(DURATA)
La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.
Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.
Art. 14
(RINVIO)
Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.
Art. 15
(REGISTRAZIONE)

